# Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 05/07/2021) 12/10/2021, n. 27661

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. D'ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27950/16 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.), in persona del legale rappresentante, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Alberto Cutaia, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– contro ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

A.N.N.A.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1386/30/16 depositata in data 12 aprile 2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

## Svolgimento del processo

che:

1. R.G. impugnò l'intimazione notificatagli dalla Serit Sicilia s.p.a. sulla scorta del mancato pagamento degli importi portati dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa per il recupero di I.V.A., Irap e Irpef in relazione agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, deducendo la decadenza dai termini di riscossione e l'omessa notifica della cartella esattoriale.

2. La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso, ritenendo che la relata di notifica della cartella di pagamento non attestasse che l'atto fosse stato consegnato, a norma dell'art. 139 c.p.c., a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

3. La sentenza venne appellata sia dalla Serit Sicilia s.p.a., che osservò che la notifica della cartella era stata effettuata in data 4 dicembre 2008 presso la casa di abitazione del contribuente, a mani di C.M., qualificatasi come "zia", non avendo l'incaricato alla notificazione rinvenuto il contribuente nel luogo di residenza, sia dall'Agenzia delle entrate, che eccepì che il difetto di notifica della cartella atteneva esclusivamente all'attività del concessionario della riscossione, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non era legittimata passiva in relazione alla domanda proposta dal contribuente con l'originario ricorso.

La Commissione tributaria regionale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate e rigettò l'appello del Concessionario.

Rilevò, in particolare, che in tema di notificazioni, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, ai fini dell'operatività della presunzione di consegna, per "persona di famiglia" poteva intendersi soltanto chi fosse stato rinvenuto dal notificatore nell'abitazione (o nell'ufficio) del destinatario dell'atto, circostanza questa che non si evinceva dalla relazione di notifica prodotta in giudizio; il messo notificatore si era infatti limitato ad attestare di avere notificato l'atto in via (OMISSIS), presso l'indi r. anagrafico di R.G., a C.M., qualificatasi zia, ma non aveva specificato se, in quel momento, la consegnataria fosse all'interno dell'abitazione del R. o si trovasse piuttosto "lungo la via (OMISSIS)".

Aggiunse che la C. non risultava convivente con il R., per cui non poteva operare la "presunzione circa il buon esito della notifica", e che poteva considerarsi "persona di famiglia" solo chi fosse legato al notificatario da un vincolo formale di familiarità o affinità.

4. Contro la decisione d'appello ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), con un unico motivo.

R.G. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva in questa sede. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

## Motivi della decisione

che:

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che, come questa Corte ha in più occasioni precisato, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, ente dotato di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonchè di legittimazione sostanziale e processuale (Cass., sez. 5, 28/01/2015, n. 1550; Cass., sez. 5, 23/01/2020, n. 1462).

2. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., sottolineando che la citata disposizione normativa stabilisce una presunzione di ricezione dell'atto fondata sul rapporto diretto che il luogo in cui avviene la consegna e la persona che materialmente riceve l'atto hanno con il destinatario.

Lamenta che la C.T.R. ha erroneamente ritenuto inoperante la presunzione, sebbene risultasse dalla relata che la notificazione era stata effettuata presso la via (OMISSIS) (abitazione di residenza del R.), con consegna, in assenza del destinatario, in busta sigillata, a C.M., qualificatasi zia, stante la irrilevanza della questione della convivenza ai fini della presunzione di cui si discute.

3. Preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente contesta solo la statuizione della sentenza che la vede soccombente in relazione alla questione della regolarità della notifica della cartella di pagamento, ma non in relazione alla statuizione concernente l'accertato difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate in ordine a procedure che afferiscono esclusivamente all'attività di riscossione.

4. Nel merito, la censura è fondata.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora la notifica della cartella di pagamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato nell'atto da notificare come sua residenza o sede del suo ufficio fa presumere che la notifica sia stata effettuata proprio in detto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne determina di per sè la nullità, che può derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in luogo diverso da quello indicato dalla legge, sempre che tale prova venga fornita dall'interessato al fine di superare la presunzione di cui sopra (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19079; Cass., sez. 1, 13/03/1997, n. 6951).

4.2. E' da rilevare che, nel caso di specie, nella relata di notifica, prodotta unitamente al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, tale indicazione non è stata omessa, risultando anzi indicato l'indirizzo, comprensivo del numero civico, il che fa ritenere che la consegna dell'atto sia avvenuta presso il luogo di abitazione del contribuente, e non lungo la pubblica via, come affermato dai giudici regionali.

Neanche risulta fornita la prova dell'effettuazione della notificazione in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, ossia in un luogo diverso dall'abitazione del destinatario, poichè non si evince dalla relata di notifica che la persona che ha ritirato il plico abbia dichiarato che non si trattava della abitazione del R..

4.3. Peraltro, escluso, per le ragioni sopra indicate, che la notificazione sia avvenuta in luogo diverso dall'abitazione del destinatario, è anche irrilevante accertare se la persona che ha curato il ritiro del plico fosse convivente con il notificatario, posto che, secondo l'indirizzo univoco di questa Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene, la

A.N.I.A.

notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – al quale è equiparato quello di affinità – nè l'ulteriore requisito della convivenza, non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c., risultando piuttosto sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o di affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (Cass., sez. 1, 5/09/1997, n. 8597; Cass., sez. 1, 7/02/2000, n. 1331; Cass., sez. 5, 24/01/2007, n. 1550), restando in ogni caso a carico di chi assume di non avere ricevuto l'atto l'onere di dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.

4.4. La decisione gravata si è chiaramente discostata dai principi su esposti, sia perchè ha ritenuto non provato, in assenza di prova contraria, non fornita dal R., che la consegnataria al momento della notifica si trovasse all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, sia perchè ha affermato che, non essendo la C. convivente con il R., non potesse operare la presunzione derivante dal richiamato art. 139 c.p.c., comma 2.

Del tutto inconferente risulta, infine, il richiamo effettuato dalla Commissione tributaria regionale alla sentenza n. 7830 del 2015 resa da questa Corte, che riguarda la diversa ipotesi di consegna dell'atto alla madre del destinatario, non già presso l'abitazione del destinatario, ma presso l'abitazione della madre.

5. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata limitatamente alla statuizione con cui si rigetta l'appello di Riscossione Sicilia s.p.a., con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale che, uniformandosi ai principi sopra esposti, dovrà procedere al riesame, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**
dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Accoglie il ricorso proposto nei confronti di R.G.; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo con cui si rigetta l'appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

---

# Irrituale ma valida la notifica della cartella tramite P.e.c.

12 Ottobre 2021

L'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.; invero, la natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude l'applicabilità alla notifica delle stesse delle norme dettate in materia processuale, essendo tali

ultime norme espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come "amministrativa"; e l'art. 26, comma 5, del DPR n. 602 del 1973, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia all'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, in materia di notifica degli avvisi di accertamento; e quest'ultimo articolo rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui sopra citata, art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019).
Sentenza n. 26099 del 27 settembre 2021 (udienza 28 aprile 2021) Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Mocci Mauro – Est. Capozzi Raffaele.

---

# Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 30-03-2021) 07-10-2021, n. 27270

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33651/2018 proposto da:

Z.R., in qualità di erede di T.A., rappresentato e difeso dall'avv.to FELICE DE SIMONE, domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CARNEVALE, che lo rappresenta e difende;

A.N.N.A.

– controricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

contro

C.A., rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Colavita, giusta procura speciale in atti domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4340/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

## Svolgimento del processo

1. Z.R., in qualità di erede di T.A., ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che – riformando la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso nel (OMISSIS) e causato dalla collisione fra due motoveicoli, condotti rispettivamente dal T. e da C.A. (collisione dalla quale erano derivate lesioni personali ad entrambi), ritenendo insufficiente la prova raggiunta sulla dinamica del sinistro – aveva riconosciuto il concorso di colpa nella causazione dell'evento fra i conducenti di entrambi i motoveicoli coinvolti ed aveva liquidato la somma a ciascuno spettante, respingendo, tuttavia, la domanda nei confronti della Generali Ass.ni Spa (già Alleanza Toro Spa) in qualità di impresa designata dal FGVS (evocata in giudizio L. n. 669 del 1969, ex art. 19, lett. b), per mancanza di prova della scopertura assicurativa di entrambi i veicoli.

2. Hanno resistito sia C.A., spiegando anche ricorso incidentale sulla scorta di due motivi, sia la compagnia Generali Ass.ni Spa con controricorso.

3. Entrambi hanno depositato memorie.

## Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2697 c.c. e degli art. 115 e 116 c.p.c..

1.1. Lamenta che la Corte d'Appello aveva violato l'art. 116 c.p.c., in quanto aveva fatto prevalere il proprio libero convincimento sulle emergenze processuali, fondate sulle prove legali raccolte, quali l'interrogatorio formale deferito alla controparte (dal quale emergeva, in termini confessori, l'assenza di copertura assicurativa del motoveicolo da lui condotto), e le prove testimoniali assunte che avevano confermato la medesima circostanza.

1.2. Deduce, altresì, la violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la decisione aveva omesso di considerare che la parte convenuta aveva spiegato una difesa del tutto generica sulla circostanza relativa alla scopertura assicurativa, proponendo solo nella comparsa conclusionale una eccezione più argomentata ma, comunque, tardiva.

1.3. Si duole, inoltre, della violazione dell'art. 2697 c.c., comma 2, secondo il quale chi eccepisce l'inefficacia dei fatti dedotti deve provare quelli su cui l'eccezione si fonda: tale principio, in thesi, era rimasto del tutto inosservato dalla Corte, tanto più che si trattava di una situazione caratterizzata dalla "vicinanza della prova", visto che la compagnia di assicurazioni avrebbe certamente ed agevolmente potuto compiere indagini sull'esistenza della copertura assicurativa dei due motoveicoli.

1.4. Lamenta, infine, che non era stata assegnata alcuna valenza al fatto che la Compagnia aveva spiegato azione di rivalsa nei confronti dello stesso C., rendendo una motivazione, pertanto, del tutto contraddittoria.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole inoltre, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte territoriale non aveva tenuto conto né delle risultanze della prova testimoniale (dalla quale era emersa la scopertura assicurativa del mezzo), né delle dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dall'odierno controricorrente, né della condotta processuale delle parti in relazione alla mancata tempestiva contestazione della scopertura assicurativa.

3. Con il ricorso incidentale proposto da C.A., preceduto dalla espressa adesione ai motivi prospettati nel ricorso principale, vengono dedotte due censure, contenenti argomentazioni ad esso sovrapponibili.

3.1. Con la prima, infatti, si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame delle risultanze istruttorie e delle prove testimoniali con violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 e dell'art. 2967 c.c..

3.2. Con la seconda si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, error in iudicando ed error in procedendo, con violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1 e della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b).

4. Deve preliminarmente respingersi l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione in relazione al difetto di notifica del ricorso principale e di quello incidentale: si assume, al riguardo, che la notifica a mezzo PEC di entrambi i ricorsi sarebbe priva dell'indicazione dell'elenco da cui era stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario, come previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter.

Da ciò deriverebbe, in thesi, la nullità della notifica ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

4.1. Il rilievo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare la prevalenza del principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali, in ragione del quale va esclusa l'efficacia invalidante della mancata indicazione, nella relata di notifica, dell'elenco pubblico – tra quelli previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, da cui è stato estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (cfr. Cass. Sez. U., 7665/2016; Cass. 6079/2017, 30927/2018).

4.2. E' stato specificamente affermato, al riguardo, che "le Sezioni Unite di questa Corte, valorizzando l'introduzione del cd. "domicilio digitale", hanno ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE, che sono, per l'appunto, pubblici elenchi" (Cass. Sez. U., 23620/2018). Numerose

pronunce hanno poi ribadito la piena legittimità di notifiche eseguite presso l'indirizzo PEC risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-ter (ex multis Cass. 9893/2019), ribadendo espressamente "il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. n. 30139/2017), per cui "in materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia" (Cass. 29749/2019)" (cfr. Cass. 20039/2020 in motivazione).

5. Passando all'esame congiunto, per la sostanziale sovrapponibilità, del ricorso principale e di quello incidentale, il Collegio ritiene che essi siano entrambi infondati.

5.1. La motivazione della Corte territoriale, infatti, pur sintetica in quanto sommariamente riferita alla circostanza che gli attori non avevano affatto fornito la prova della scopertura assicurativa della quale erano onerati, "nemmeno attraverso la prova orale da ognuno indicata" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), resiste a tutte le critiche prospettate.

5.2. Per ragioni di antecedenza logica deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso principale, che risulta inammissibile.

5.3. Infatti, la critica, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia l'omesso esame di tutto il materiale probatorio raccolto lamentando che la Corte "avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo per cui risulta dagli atti, dalle risultanze istruttorie e dalle mancate contestazioni di controparte che i veicoli coinvolti nel sinistro fossero entrambi privi di copertura assicurativa" (cfr. pag. 17 u. cpv. del ricorso): in tal modo, la doglianza si risolve in una critica generica della intera motivazione (non più consentita), non essendo stato indicato quale fosse il fatto storico, principale o secondario, e decisivo per una diversa soluzione della controversia, che la Corte avrebbe omesso di considerare per giungere alla motivazione resa.

5.4. Per il resto, in relazione ai motivi prospettati in entrambi i ricorsi, si osserva preliminarmente come le censure in essi contenute non contengano la contestazione di una errata ripartizione degli oneri probatori fra le parti: ed anzi, il ricorrente principale lamenta, in relazione al primo motivo, "una valutazione imprudente della prova" che si risolverebbe in una interpretazione arbitraria del giudice (cfr. pag. 13 terzo cpv. del ricorso principale), mentre il ricorrente incidentale dà perfino atto di essere consapevole che "la prova della scopertura assicurativa incombe in capo al danneggiato" (cfr. pag. 16 secondo cpv. del suo ricorso) anche se può essere affidata a presunzioni, soprattutto nel caso in cui non sia intervenuta alcuna autorità e non siano stati redatti i relativi verbali.

5.5. Pertanto, pacifico, in relazione al caso di specie, che la scopertura assicurativa rappresenti l'elemento costitutivo della domanda di garanzia spiegata nei confronti della compagnia designata dal FGVS, anche se si tratta di una prova negativa (cfr. in termini Cass. 384/2007; Cass. 14854/2013 e, più specificamente Cass. 26991/2017), le censure proposte, lungi dal denunciare alcuna effettiva violazione del paradigma dell'art. 2697 c.c., nonché di quello dell'art. 116 c.p.c., si limitano a lamentare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie.

A.N.N.A.

5.6. Preliminarmente, non è inutile rimarcare come la violazione dell'art. 2697 c.c., si configuri nel caso in cui il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16598 del 05/08/2016): in buona sostanza, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 11892/2016).

6. Nel caso di specie, i ricorrenti errano nel ritenere che nell'istruttoria siano state raccolte "prove legali", in quanto il compendio probatorio è costituito dalle prove testimoniali assunte e dall'interrogatorio formale deferito ad una parte che era (ed è) litisconsorte necessario della compagnia di assicurazione evocata in giudizio dall'altra (L. n. 990 del 1969, ex art. 23, applicabile ratione temporis, norma successivamente trasposta nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 291, comma 4), qualità che, ex art. 2733 c.c., comma 2, preclude di assegnare valore di prova legale alla confessione su fatti che riguardino entrambi, visto che la norma testé richiamata, in tali casi, rimette esplicitamente al libero apprezzamento del giudice la valutazione delle dichiarazioni rese.

7. Per il resto, le censure si risolvono in una critica alla motivazione.

Vale solo la pena di rilevare, al riguardo, che l'esame della prova testimoniale è rimessa all'insindacabile funzione valutativa del giudice di merito, essendo fondata sul principio del libero convincimento; che la circostanza, apparentemente contraddittoria, rappresentata dall'azione di rivalsa spiegata dalla compagnia, non configura una condotta processuale significativa e significante, volta a dimostrare l'ammissione della scopertura assicurativa contestata, in quanto essa era ragionevolmente imposta da un comportamento difensivo prudenziale; infine, il principio di "vicinanza della prova" è stato invocato in modo talmente generico da risultare recessivo rispetto a tutte le altre argomentazioni prospettate, anche in ragione della circostanza opposta dalla compagnia di assicurazione, concernente l'assenza, all'epoca dei fatti (2003), di un sistema informatico tale da consentire una agevole verifica della copertura assicurativa dei veicoli interessati.

8. Pertanto, il Collegio ritiene che la Corte territoriale sia pervenuta ad una valutazione delle emergenze istruttorie che, pur con motivazione sintetica, mostra di essersi attenuta alla ripartizione degli oneri probatori affermati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, tanto da poter essere considerata al di sopra della sufficienza costituzionale: essa, infatti, può essere agevolmente ricondotta alle ragioni sopra illustrate che rendono entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – infondati.

9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui sono tenuti per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuti.

**P.Q.M.**

A.N.N.A.

La Corte;

rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale e quello incidentale, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, spese che liquida in Euro 2900,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

---

# Legittimo che il concessionario del Comune riscuota le multe stradali con l'ingiunzione fiscale

12 Ottobre 2021

Un automobilista era ricorso al Giudice di Pace per opporsi all'ingiunzione di pagamento di una multa stradale emesso da una società concessionaria del Comune, tramite l'ingiunzione di pagamento; il particolare il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative nonché la carenza di potere del concessionario per procedere con tali modalità. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda; stessa sorte anche per l'impugnazione della sentenza, davanti al Tribunale.
Nel ricorso presso la Corte di Cassazione l'automobilista ha censurato l'affermazione del giudice del merito secondo cui anche i Comuni possono avvalersi della riscossione di cui all'ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso dell'automobilista ricorrente, invece, le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b) , del Dlgs 446/1997, non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazioni del Codice della strada mediante ingiunzione (Rd n. 639 del 1910).
Per la Corte Suprema di Cassazione il motivo di ricorso è infondato, sentenza n. 26308/2021. Osservano i giudici di legittimità che il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimità richiamato dal Tribunale, con la sentenza impugnata. Secondo la Cassazione che comunque, l'affermazione del Tribunale che viene contestata e secondo cui ben può il concessionario per la riscossione emettere l'ingiunzione di cui al Rd n. 639 del 1910, è del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che la stessa Cassazione condivide e al quale vi è data continuità nella sentenza in commento.
Per i giudici di legittimità ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti

all’albo (articolo 53 del Dlgs n. 446 del 1997) essendo tale affidamento consentito dall’articolo 4, comma 2-sexies, del decreto legge n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione, pure inizialmente disposta dall’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 70 del 2011 convertito in legge n. 106 del 2011, non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata. La Corte di Cassazione, pertanto, respinge il ricorso dell’automobilista.

---

# Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 07-05-2021) 29-09-2021, n. 26308

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18053/2019 proposto da:

Avv. D.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

e contro

SPEZIA RISORSE SPA, COMUNE di LA SPEZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 99/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 11/02/2019;

A.N.N.A.

1335 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

## Svolgimento del processo

Con ricorso della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, D.C. propose, dinanzi al Giudice di pace di La Spezia, opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. prot. 1148/2442 del 14 gennaio 2013, emessa da Spezia Risorse S.p.a. per l'importo di Euro 502,57, relativa a verbali di infrazione del C.d.S., lamentando l'inesistenza della notifica, il vizio di motivazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'inutilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative, la carenza di potere del concessionario e l'illegittimità della maggiorazione semestrale e chiedendo "nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o comunque (l'inefficacia) dell'ingiunzione di pagamento de qua per i motivi suesposti; nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'illegittimità e/o comunque (l'inefficacia) dell'ingiunzione di pagamento de qua, relativamente alla sanzione L. n. 689 del 1981, ex art. 27; con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge".

Si costituì Spezia Risorse S.p.a. che chiese il rigetto dell'opposizione e la chiamata, in causa dell'ente creditore, Comune di La Spezia, che si costituì e chiese, a sua volta, il rigetto della domanda.

Il Giudice adito, con sentenza n. 420/2013, pubblicata il 23 settembre 2013, rigettò la domanda avanzata con l'opposizione.

Avverso tale decisione il D. propose appello, cui resistettero entrambi gli appellati.

Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 99/2019, pubblicata in data 11 febbraio 2019, rigettò il gravame e condannò l'appellante alle spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale D.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

## Motivi della decisione

1. Il primo motivo è così rubricato: "Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) ed e) e artt. 19 e 24, nonché degli artt. 101 e 115 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della carenza di potere del concessionario".

Con tale mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardivamente proposte le doglianze relative alla carenza di potere, del concessionario per incompetenza e alla decadenza della ingiunzione di pagamento, per essere state introdotte soltanto con la comparsa conclusionale di secondo grado, sul rilievo che trattavasi di motivi ulteriori di invalidità dell'atto opposto la cui deduzione integrava domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi.

Ad avviso del ricorrente si tratterebbe, invece, di eccezioni o mere difese, sempre deducibili e rilevabili anche d'ufficio.

1.1. Il motivo è infondato, in quanto, essendo stato introdotto in primo grado un rimedio impugnatorio, non era possibile già nel prosieguo del primo grado introdurre nuovi motivi a sostegno dell'opposizione e a maggior ragione ciò non era più possibile con la comparsa

conclusionale in appello, come correttamente affermato dal Tribunale.

Questa Corte ha peraltro ha già avuto occasione di precisare che l'opposizione all'ingiunzione fiscale integra una domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale l'opponente assume la veste di attore. Ne consegue che il mutamento, in grado di appello, della ragione addotta a sostegno dell'indicata illegittimità configura non un'eccezione nuova – proponibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2 – bensì una modificazione della causa petendi e, quindi, dell'originaria domanda, soggetta alla preclusione di cui del citato art. 345, comma 1 (Cass., ord., 4/12/2018 n. 31256, relativa proprio ad una fattispecie inerente alla riscossione di una sanzione amministrativa irrogata per la violazione del C.d.S.), nè quelle dedotte nella comparsa conclusionale in appello possono qualificarsi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quali mere difese, sicché avrebbero dovuto, comunque, essere tempestivamente e ritualmente sollevate.

1.2. Va pure rilevato che la sentenza è motivata e che i vizi motivazionali indicati in rubrica, oltre a non essere sussistenti nella specie, neppure risultano indicati nell'illustrazione del mezzo.

2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 149 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto delle nullità – inesistenza della notifica", il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la legittimità della notifica a mezzo posta, pur in. assenza della compilazione della relata di notifica, trascurando, ad avviso del D., di tener conto del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si correla con la motivazione specificamente enunciata sul punto dal Tribunale, che ha pure richiamato espressamente al riguardo pertinenti precedenti giurisprudenziali (v. sentenza impugnata p. 2-3).

Inoltre, l'illustrazione del motivo si articola anche con considerazioni che suppongono la conoscenza del tenore della notificazione in questione che non viene testualmente riportata nè del relativo atto sono fornite le indicazioni specifiche ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

2.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al p. 1.2..

3. Con il terzo motivo, rubricato "Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), il D.Lgs. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, sulla "Motivazione del provvedimento", quale rubrica aggiunta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 21. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della motivazione per relationem della ingiunzione di pagamento" (così testualmente), il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la motivazione per relationem sia da ritenersi valida e sufficiente, contenendo l'ingiunzione quantomeno gli estremi dei verbali che sarebbero stati notificati, dei quali il ricorrente deduce, invece, di averne contestato la notificazione, e sostiene che gli estremi dei verbali non contenenti neppure la violazione contestata né il luogo e il tempo della stessa, ancorché fossero stati richiamati, non avrebbero permesso di integrare la motivazione richiesta all'atto amministrativo, non essendo stati né allegati o riprodotti; assume; infine, che "l'adeguata motivazione dell'atto impositivo deve esserci intesa in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente che deve essere posto in condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto di difesa".

A.N.T.A.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero le censure proposte sono del tutto generiche in quanto non viene riportato quando e i quali esatti termini la prospettazione di quanto dedotto in ricorso sia stata fatta valere nel giudizio di merito e tanto in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

A quanto precede va aggiunto che il ricorrente neppure ha criticato le specifiche argomentazioni volte dal Tribunale, in particolare con riferimento all'avvenuta notificazione dei verbali al contravventore, come accertato dal primo Giudice con statuizione non specificamente contestata dall'appellante, e con riferimento alla ritenuta insussistenza del vizio di motivazione della sentenza appellata, dovendosi presumere la conoscenza in capo al ricorrente dei verbali presupposti richiamati nell'atto impugnato, stante l'avvenuta notificazione degli stessi e considerato che, anche a prescindere dalla previa notifica, la menzione degli estremi dei verbali consentiva al D. l'esercizio del diritto all'accesso degli stessi (v. sentenza impugnata, p. 3 e 4).

3.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al p. 1.2.

4. Il quarto motivo è così, rubricato; "Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione del R.D. n. 639 del 1910, artt. 2 e 3, L. n. 689 del 1981, art. 27, richiamato dall'art. 206 C.d.S.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della validità del procedimento di cui al R.D. n. 639 del 1910".

Con il mezzo all'esame il ricorrente censura l'affermazione del Giudice del merito secondo cui anche i Comuni possono avvalersi della riscossione di cui all'ingiunzione fiscale anche per il tramite di agenti di riscossione. Ad avviso del D., invece, le società locali di accertamento e riscossione delle entrate, anche nel caso rispecchino il modello speciale previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b), non sarebbero legittimate a procedere alla riscossione dei proventi derivanti da violazione del C.d.S. mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

4.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente neppure si cura di mettere in discussione il pertinente precedente di legittimità richiamato dal Tribunale.

Comunque, l'affermazione del Tribunale che viene in questa sede contestata e secondo cui ben può il concessionario per la riscossione di emettere l'ingiunzione di cui a R.D. n. 639 del 1910, è del tutto corretta al luce del consolidato orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide e al quale va data continuità in questa sede, secondo cui ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del C.d.S., i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al R.D. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari, iscritti all'albo di cui al D.Lgs. n. 44 del 1997, art. 53, essendo tale affidamento consentito dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies, del quale non è intervenuta l'abrogazione – pure inizialmente disposta dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (Cass., ord., 28/09/2017, n. 22710; v., in senso conforme, Cass. 21/03/2019, n. 8039 e Cass., ord., 20/02/2020, n. 4501).

4.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al p. 1.2..

5. Con il quinto motivo si deduce "Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione

A.N.N.A.

de(…) (ll') L. n. 689 del 1981, art. 27. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della maggiorazione del di(e)ci per cento semestrale".

Il ricorrente censura l'affermazione del Tribunale secondo cui la maggiorazione del dieci per cento semestrale è legittima quale sanzione aggiuntiva da ritardo" senza null'altro affermare in relazione alle doglianze sollevate al riguardo.

Ad avviso del ricorrente, tale maggiorazione non sarebbe invece dovuta, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 27, riguarderebbe il caso in cui sia stata omessa un'ordinanza o una sentenza "di cui non vi è prova o notizia".

5.1. Il motivo è infondato. Ed infatti il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 27, operato dall'art. 206 C.d.S., è integrale; pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto, l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass. 20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884).

5.2. In relazione ai vizi motivazionali pure indicati nella rubrica del mezzo all'esame, va ribadito, anche in questa sede, quanto già rilevato al p. 1.2..

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del, gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di

A.N.M.A.

Cassazione, il 7 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

---

# Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 28-04-2021) 27-09-2021, n. 26099

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE SESTA CIVILE**

**SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28333-2019 proposto da:

BUSINESS FOR FUN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

A.N.N.A.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1004/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

## Svolgimento del processo

che la s.r.l. "BUSINNES FOR FUN" propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione CTP Milano, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per omessa produzione degli originali delle tre cartelle di pagamento impugnate; in particolare, la CTR ha ritenuto che la notifica delle tre cartelle di pagamento impugnate, avvenuta a mezzo PEC, era rituale, in quanto le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, pur se con le differenti estensioni "p7m" e "pdf", erano entrambe validi ed efficaci; ha ritenuto comunque tardivo il ricorso proposto dalla società contribuente; ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità della previsione di un compenso per la riscossione; ha infine ritenuto tardiva l'eccezione di non conformità all'originale delle copie cartacee degli atti prodotti, siccome sollevata solo in appello.

## Motivi della decisione

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1-bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che la PEC, con la quale le tre cartelle le erano state notificate, aveva il crisma dell'autenticità, sebbene i files contenenti le cartelle avessero un'estensione "pdf" e non "p7m"; al contrario, l'allegato al messaggio PEC, riproduttivo delle cartelle esattoriali notificate, doveva rappresentare un vero e proprio documento informatico, dotato di firma digitale, si da dover essere generato in formato "p7m", estensione che rappresentava la c.d. busta crittografica, contenente al suo interno il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica; pertanto la notifica delle tre cartelle, di cui era causa, era da qualificare come giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il ricorso di essa società non era tardivo; quanto rappresentato dalla CTR non era condivisibile, avendo essa fatto riferimento ad una sentenza della Cassazione non applicabile alla specie in esame, siccome riferita alla notifica con modalità telematiche degli atti del processo, mentre, nella specie, trattavasi della notifica di cartelle di pagamento, che erano atti amministrativi di natura impositiva, per i quali la riproduzione in formato pdf non era idonea a garantire le esigenze di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento, che potevano assicurare solo i files con estensione "p7m";

che l'Agenzia delle entrate riscossione (ADER) si è costituita con controricorso;

che l'unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;

che correttamente la CTR ha ritenuto che le tre cartelle di pagamento impugnate fossero state ritualmente notificate alla società ricorrente a mezzo PEC, atteso che, per la validità di detta notifica, non era necessario che i documenti trasmessi avessero estensione "p7m", essendo sufficiente che essi avessero estensione "pdf";

che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS. UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, nel quale il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta

crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche secondo il diritto Euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf";

che, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo PEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto, come nella specie in esame, il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. n. 23620 del 2018); invero, la natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude l'applicabilità alla notifica delle stesse delle norme dettate in materia processuale, essendo tali ultime norme espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come "amministrativa"; e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in materia di notifica degli avvisi di accertamento; e quest'ultimo articolo rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui sopra citata, art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6417 del 2019);

che è pertanto da ritenere che la CTR abbia fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziale vigenti in materia di notifiche di cartelle di pagamento a mezzo PEC;

che il ricorso in esame va pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

**P.Q.M.**
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 5.200,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

---

# La comunicazione di avvenuta notifica senza

A.I.N.A.F.

# avviso di ricevimento

12 Ottobre 2021

L'atto si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello successivo al recapito della CAN

Nel caso di notificazione postale ai sensi della legge n. 890/1982, se la busta che contiene l'atto viene recapitata, presso l'indirizzo del destinatario temporaneamente assente, a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, la CAN (Comunicazione di avvenuta notifica) con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di lettera raccomandata "semplice", ovvero senza avviso di ricevimento.
Questo il principio confermato dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 20736 del 20 luglio 2021, ove è stato altresì ricordato che in questa ipotesi la notifica si perfeziona nei confronti del diretto interessato nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di recapito della Can.
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a suo carico sul presupposto della definitività per mancata impugnazione del prodromico atto di accertamento.
Il ricorso, con il quale l'interessato deduceva di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso "a monte", veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, il cui verdetto veniva peraltro ribaltato dal giudice tributario di seconde cure con sentenza n. 6132/28/14, del 17 giugno 2014.
Per quanto di più specifico interesse in questa sede, il Collegio regionale campano riteneva nulla la notifica dell'accertamento, che risultava effettuata a mezzo del servizio postale mediante consegna a persona diversa dal destinatario, osservando che nella specie non risultava allegata la ricevuta di ricezione della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), richiesta per i casi di recapito del piego nelle mani di soggetto abilitato dalla legge a ricevere l'atto per conto del diretto interessato.
Ricorrendo in sede di legittimità, l'Agenzia censurava il riferito decisum deducendo che, laddove il piego postale venga consegnato a persona diversa dal destinatario, la CAN è una raccomandata senza ricevuta di ritorno e che in ogni caso la notificazione avrebbe dovuto considerarsi perfezionata con la consegna dell'atto e non con il successivo recapito di detta "comunicazione".
La Corte Suprema di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando per l'eventuale prosieguo del contenzioso alla medesima Commissione regionale di Napoli.
In particolare nel caso di **notificazione postale** secondo la disciplina di cui alla legge n. 890 del 1982, quando la busta che contiene l'atto da notificare viene recapitata presso l'indirizzo del destinatario a mani di soggetto abilitato alla ricezione per suo conto, l'agente postale è tenuto a notiziare il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata *"che, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 10554/2015)"*.
Tale procedura "semplificata", stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto e che prevede l'invio della prescritta comunicazione dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando, spiega la Corte, *"è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine"* (Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 10012/2021).
Inoltre, per il perfezionamento dell'iter di notifica non è richiesta la ricezione della raccomandata cosiddetta informativa essendo sufficiente che ne consti la sola spedizione.
Si osserva, pertanto, che in ambito tributario, la notificazione – strumento finalizzato ad assicurare

la “conoscenza legale” di un atto in capo ad un determinato oggetto, al fine di consentirgli di prenderne contezza e di eventualmente esercitare il suo diritto alla difesa giurisdizionale – è prevista con riguardo a tutti gli atti emessi dall’amministrazione finanziaria.
Le fasi attraverso cui si snoda tale procedimento sono puntualmente disciplinate dalla legge nel rispetto del principio cardine secondo il quale la discrezionalità del legislatore incontra un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notifica *“ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto…, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli”* (**Corte Costituzionale**, sentenza n. 346/1998; in seguito, nn. 360/2003; 366/2007; 3/2010; 258/2012; 175/2018).
Per quanto riguarda la fattispecie in rassegna, l’articolo 7 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che l’operatore postale *“consegna il piego nelle mani proprie del destinatario…”*, precisa nel successivo comma che, laddove la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, *“il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario…”* e che, in mancanza di detti soggetti, la consegna può essere eseguita *“al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario”*.
Per tutti i casi in cui il piego non venga recapitato personalmente al diretto interessato, il comma 3 dell’articolo 7 stabilisce poi che *“l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”*.
In merito a questa particolare modalità di notificazione, a parte quanto riaffermato dall’ordinanza in rassegna circa la sufficienza della mera spedizione (e non anche della ricezione) della CAN, che può essere inviata anche senza avviso di ricevimento, si può altresì ricordare la giurisprudenza secondo la quale, rispetto agli elementi strutturalmente costitutivi della fattispecie notificatoria, l’invio della CAN ha soltanto un ruolo aggiuntivo di “notizia” dell’“avvenuta notificazione” con la conseguenza che la notifica si perfeziona con la consegna dell’atto e non alla data di spedizione della raccomandata informativa (**Corte suprema di Cassazione** nn. 4987/2021; 2229/2020; 11562/2019, 7892/2019, 3732/2019).

---

# Linee Guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche

12 Ottobre 2021

**DETERMINAZIONE N. 529/2021**
OGGETTO: Linee Guida sull’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’art. 6-quater del CAD.

Leggi: AGID DETERMINAZIONE N. 529-2021

---

# Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 06/07/2021) 15/09/2021, n. 24880

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11277/2015 R.G. proposto da:

P.R., rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Panagrosso, presso cui è elettivamente domiciliato in Cimitile al vico Carradori n. 1;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ceglio, presso con cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Pontefici n. 3, presso lo studio Capece Minutolo del Sasso;

– controricorrente –

e:

Camera di commercio di (OMISSIS) e Camera di commercio di (OMISSIS) – Registro delle imprese;

– intimate –

avverso la sentenza n. 8407/32/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 11 luglio 2014, depositata in data 3 ottobre 2014 e non notificata.

A.N.N.A.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

## Svolgimento del processo

che:

P.R. ricorre con un unico motivo avverso Equitalia Sud S.p.A., la Camera di commercio di (OMISSIS) e la Camera di commercio di (OMISSIS) – Registro delle imprese – per la cassazione della sentenza n. 8407/32/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 11 luglio 2014, depositata in data 3 ottobre 2014 e non notificata, che ha accolto parzialmente l'appello dell'ufficio, in controversia concernente l'impugnativa di un estratto di ruolo relativo a numerose cartelle di pagamento, di cui il contribuente contestava di aver ricevuto la notifica;

con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che delle notifiche delle cartelle specificamente indicate fossero avvenute regolarmente mediante consegna alla sorella del destinatario o a persona addetta alla casa e che le relate risultavano sottoscritte dal soggetto ricevente;

per quanto ancora di interesse, la C.t.r. riteneva, inoltre, che la mancata (indicazione, nella relata, della qualità di convivente accanto al nome della sorella del destinatario, non comportasse la nullità della notifica, che era avvenuta presso l'abitazione di quest'ultimo;

a seguito del ricorso, Equitalia Sud S.p.A. si è costituita e resiste con controricorso, mentre la Camera di commercio di (OMISSIS) e la Camera di commercio di (OMISSIS) – Registro delle imprese – sono rimaste intimate;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 6 luglio 2021, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il contribuente ha depositato memoria telematica.

## Motivi della decisione

che:

con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la notifica degli atti a persona diversa del destinatario;

secondo il ricorrente, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, in tema di notificazione di atti a mezzo del servizio postale e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, il rapporto di convivenza del familiare, a cui viene materialmente consegnato l'atto, deve essere esplicitamente indicato nella relata di notifica; nel caso di specie, invece, nella relata non sarebbe stato indicato il rapporto di convivenza della sorella del contribuente, che materialmente ha ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento contestate;

inoltre, rileva il ricorrente che la L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2-quater di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (decreto cd. Milleproroghe), ha aggiunto alla L. n. 890 del 1982, art. 7, ulteriore comma, il quale prevede che "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata";

secondo il ricorrente, la previsione, che apparentemente ricalca la disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., se ne discosta poichè prevede la comunicazione dell'avvenuta notifica in tutte le ipotesi in cui l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario della notifica;

di contro l'art. 139 c.p.c., onera l'ufficiale giudiziario incaricato della notifica a spedire l'avviso dell'avvenuta notificazione solo nell'eventualità che l'atto venga consegnato al portiere dello stabile ovvero ad un vicino di casa del destinatario che accetta di riceverlo (cfr. art. 139, commi 3 e 4);

inoltre, la previsione contenuta nell'art. 36, comma 2-quinquies, sancisce che "la disposizione di cui al comma 2-quater, si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi della citata L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi della citata L. n. 890 del 1982, art. 7, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza";

al riguardo osserva il ricorrente che la legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 febbraio del 2008 n. 51, data da cui far decorrere gli effetti delle novità introdotte;

per il caso di notifiche avvenute a mezzo posta, qualora il notificatore non abbia spedito l'avviso, cosi come richiesto della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, si verifica un' ipotesi di mancato perfezionamento della notifica e/o di nullità della stessa;

dunque, secondo il ricorrente, la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare nulle le notifiche impugnate, perchè tutte consegnate a persona diversa dal destinatario, senza essere seguite dalla raccomandata, così come prescritto dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6;

il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, perchè difetta di autosufficienza;

invero, la C.t.r. ha accertato che, in ordine alla notifica delle quattro cartelle di pagamento contestate, la prima (contrassegnata nella sentenza impugnata con la lettera a) era stata regolarmente eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3;

in particolare, la norma citata, prevede che "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune";

nel ricorso non è rinvenibile alcuna doglianza specifica su tale statuizione, pertanto deve ritenersi che l'accertamento del giudice di appello sul punto non sia stato in alcun modo impugnato;

in relazione alla notifica delle ulteriori cartelle (contrassegnate nella sentenza impugnata con le lettere b, c, e d), la C.t.r ha ritenuto che l'Equitalia avesse prodotto le relate della notifica, debitamente sottoscritte dai soggetti riceventi (per le prime due la sorella del destinatario e per la terza un'adetta alla casa) e che fossero riconducibili con sicurezza alle cartelle contestate;

in particolare, con riferimento alle notifiche consegnate alla sorella del destinatario, la C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità della notifica nel caso in cui nella relata non fosse indicato il rapporto di convivenza;

la soluzione della C.t.r. appare in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di

fornire" (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del 29/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018); pertanto, risulta destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, secondo cui, in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento ricevute materialmente dalla sorella del contribuente, il rapporto di convivenza, non manifestato all'ufficiale giudiziario, non poteva presumersi;

sotto altro profilo, il ricorrente sostiene la nullità della notifica delle cartelle (evidentemente quelle contrassegnate nella sentenza impugnata dalle lettere b, c e d) recapitate materialmente alla sorella del destinatario ed all'addetta alla casa, in quanto la consegna sarebbe avvenuta a persona diversa dal destinatario senza l'inoltro della successiva raccomandata informativa, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, come introdotto dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36 comma 2-quater di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248;

ai sensi dell'articolo citato, "L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (...) Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata";

sul punto Equitalia contesta l'applicabilità della normativa richiamata dal ricorrente, in quanto afferma di aver effettuato le notifiche a mezzo del messo notificatore e non a mezzo posta;

di fronte alle contestazioni specifiche della controricorrente ed in assenza di un univoco accertamento fattuale in sentenza sulle circostanze contestate, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le specifiche modalità di notifica delle cartelle di pagamento, per consentire al collegio l'esame della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della normativa invocata;

nè la mancanza di autosufficienza del ricorso può essere sanata dalla produzione della copia delle relate da parte della controricorrente, peraltro a dimostrazione che la notifica non è stata effettuata a mezzo posta;

"i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza" (Cass. Sez. 5, Sentenza n, 29093 del 13/11/2018);

nel caso di specie, in cui il ricorrente deduce la nullità delle notifiche per il mancato invio della raccomandata informativa, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, la trascrizione della relata avrebbe consentito alla Corte di verificare le modalità della notifica e se la normativa invocata dal ricorrente era applicabile in concreto;

con la memoria depositata telematicamente, il ricorrente invoca, invece, l'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, lett. b-bis, a seguito della modifica introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a), conv. dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, valevole non solo per le notifiche degli avvisi di accertamento, ma anche per quelle delle cartelle di pagamento, in quanto richiamato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c.;

il riferimento, nella memoria illustrativa, a norme che non si riferiscono alla notifica a mezzo posta e che sono del tutto diverse da quelle di cui si è denunziata la violazione in ricorso, concorre ad ingenerare confusione sulle modalità di notifica concretamente adottate ed evidenzia ulteriormente

la carenza di autosufficienza del ricorso;

le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**
La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

---

# La fusione per incorporazione estingue la società incorporata

12 Ottobre 2021

*La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può iniziare un nuovo giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo, invece, facoltà la società incorporante di spiegare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., intervento volontario in corso di un pendente giudizio del quale già è parte la società incorporata.*

Successivamente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (attraverso il D.Lgs. n. 6/2003) si è affermato il principio secondo cui, ai sensi del nuovo art. 2504 bis c.c., la fusione tra società non comporta, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata ma realizza una sorta di unificazione attraverso l'integrazione reciproca delle società che partecipano alla medesima fusione. Questo fenomeno si traduce come una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto giuridico il quale conserva la propria identità anche se assume un assetto organizzativo del tutto innovativo. Tradizionalmente, sulla scorta di questa tesi, la giurisprudenza ha escluso l'esigenza di far interrompere il giudizio, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., qualora intervenga una fusione per incorporazione.

Il percorso di avvicinamento al nuovo principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21970 del 30-07-2021.
Col tempo le Corti hanno rivolto approfondite considerazioni sul tema delle conseguenze processuali scaturenti le fusioni per incorporazioni andando, spesso, a rivolgere decisioni sempre più distaccate dal tradizionale principio.

Ad esempio la Corte Suprema di Cassazione ha affermato (Sentenza n. 9137 del 19/05/2020) che la società incorporata in altra perde la legittimazione processuale a promuovere gravame il quale, al contrario, è riconosciuto alla società incorporante. Già un anno primo la Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 14177 del 24/05/2019, ebbe modo di affermare che la necessaria destinataria dell'impugnazione, in quanto esclusiva legittimata processuale passiva, è la società incorporante e non già la incorporata non essendo più quest'ultima un soggetto esistente a seguito della fusione.

D'altronde, la legittimazione attiva e passiva della società incorporata si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione e con essa i poteri dei suoi organi rappresentativi che in alcun modo possono intendersi prorogati oltre la morte della stessa società.

Un graduale cambiamento di prospettiva da parte della Corte Suprema di Cassazione si è avuto attraverso una rilettura ed una rielaborazione sostanziale del novellato art. 2504 bis 1° comma c.c..

Tale articolo, nella sua versione introdotta dall'art. 13 del D.Lgs. n. 22/1991, disponeva sugli effetti della fusione che: *"[…] le società che risultano dalla fusione o quelle incorporanti assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte."*.

L'art. 2504 bis 1° comma c.c.. nella sua attuale formulazione recita: *"Effetti della fusione": "La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".*

Si ritiene probabile che tale differente formulazione abbia fatto ritenere fondata, a parte della dottrina e della giurisprudenza, la tesi della natura non estintiva della società incorporata o fusa in forza della fusione. Si è ritenuto, invero, che la società incorporante sia soggetto giuridico in continuità con quell'altro che in esso si è fuso (per incorporazione) in quanto appare esplicita la precisazione che tutti i rapporti proseguono, sia sostanziali, sia processuali, in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, restando, sottinteso, il riferimento ai diritti ed agli obblighi assunti.

Tuttavia, osservando più approfonditamente il suesposto ragionamento apparrebbe contrastante con il tenore letterale della disposizione in commento: se è vero, da un lato, che nel nuovo articolo si è eliminata la parola "estinte", è altrettanto vero, di converso, che il nuovo art. 2504 bis 1° comma c.c.., in maniera chiarissima, stabilisce che tutti i rapporti, sia sostanziali, sia processuali, proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione: "proseguono", in quanto ne è cambiato il titolare, sebbene l'oggettivo rapporto resti il medesimo.

L'espressione "proseguendo in tutti i rapporti" non potrebbe autorizzare a sostenere che il soggetto incorporato non sia estinto; anzi, in forza del diritto positivo, in particolare quello processuale, avviene proprio il contrario laddove la norma del codice di rito sancisce che "il processo è proseguito" ad opera o nei confronti di chi ha assunto ogni rapporto della parte venuta meno, ossia a vantaggio del successore universale.

La nuova impostazione concettuale sulle conseguenze del fenomeno della fusione per incorporazione per come assunte dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione.
La Corte Suprema di Cassazione afferma che non vi è motivo di non credere che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di "concentrazione giuridica ed economica" dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporante o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione. La fusione

genera una profondissima ed estesa riorganizzazione aziendale: il capitale, i beni, le risorse umane vengono diversamente destinati secondo il programma economico di cui al progetto di fusione. Nessun elemento materiale, umano ed immateriale, resta uguale a sé stesso, salvo la qualità dei soci che mantengono la loro veste.

Ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, è imputato ad un soggetto giuridico diverso da quello originario, ossia la società incorporante, mentre la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese.

Naturalmente nel momento in cui tutti i rapporti si trasferiscono ad altro soggetto (la società incorporante), quello primigenio non li conserva in quanto si estingue. Cessano, invero, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano. La primigenia organizzazione si dissolve e nessuna situazione soggettiva originaria residua. Pertanto, se alcuna posizione soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini; la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di una entità astratta.

Le società fuse o incorporate non restano, pertanto, soggetti del mercato, e, conseguentemente, non possono legittimamente proporre cause civili o esservi convenute. Con la stipula dell'atto di fusione, iscritto nel registro delle imprese e seguìto dalla cancellazione dell'iscrizione delle società incorporate o fuse, i soci provocano, attraverso la sua estinzione, la scomparsa dal panorama giuridico dell'originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. L'unico soggetto giuridico che sopravvive all'evento fusione per incorporazione è l'incorporante.

La fusione per incorporazione, anche a fronte delle suesposte argomentazioni, pure espresse dalla Corte Suprema di Cassazione nella sentenza in commento, non può essere ritenuta come una vicenda meramente modificativa degli assetti anche giuridici della società incorporata e ciò in quanto l'evento genera una sua dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.

La fusione per incorporazione, infatti, crea una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.

Se da un lato è certo che la fusione non è una operazione societaria tesa a concludere tutti i rapporti sociali (come la liquidazione) ovvero a trasferirli sic et simpliciter ad altro soggetto con permanenza in vita del disponente (come, ad esempio, la cessione dei crediti o di azienda o ramo di azienda) in quanto si verifica una concreta prosecuzione dei rapporti se pur mediante un diverso assetto organizzativo, è altrettanto vero che la fusione per incorporazione non rappresenta un mero fenomeno modificativo senza successione universale in senso proprio in quei rapporti giuridici.

Dal nuovo percorso interpretativo dell'art. art. 2504 bis 1° comma c.c.. reso dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, è possibile sostenere che la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, consolida la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; al contrario, la società

A.N.T.A.

incorporata, non possedendo più la propria soggettività a seguito della fusione e della cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonomo legittimazione processuale attiva e passiva.

Si deve ritenere, quindi, che non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto autonomo di diritti e non possiede neanche la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati essi trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione.

Pertanto, qualora la società fusasi per incorporazione vada ad intraprendere un giudizio si deve presumere che tale determinazione sia opera dei precedenti organi, i quali non sono più tali, spettando una valutazione di tale portata all'esclusiva ed attuale titolare, la società incorporante, per mezzo del suo legale rappresentante. Se da un lato la trasmissione e la continuità di quei rapporti giuridici nel soggetto incorporante lo giustifica ad agire per tutelarli, dall'altro lato l'evento fusione non autorizza la società incorporata a farle valere in autonomia non essendo essa più esistente.

Inoltre, è irrilevante, sostiene la Corte Suprema di Cassazione, che per legittimare una azione processuale illegittimamente intrapresa dalla società incorporata, la società incorporante possa ricorrere all'istituto del falsus procurator sperando così di ratificare gli atti compiuti dal primo; nel caso esaminato, invero, il difetto non risiede nel rappresentante del diritto fatto valere nel giudizio ma nell'effettivo titolare e, quindi, l'istituto di cui all'art. 1399 c.c., non potrebbe ricorrere in ausilio.

Analogamente si deve ritenere che in occasione di una intervenuta fusione, conseguentemente alla estinzione della società incorporata attraverso la cancellazione dal registro delle imprese per incorporazione, il suo ex amministratore, ormai decaduto dalla carica, non può rilasciare al suo procuratore una valida procura per intraprendere un giudizio; la società incorporante, altresì, non può continuare ad essere autonomamente parte di un pendente giudizio, fatta salvo l'intervento volontario della società incorporante ai sensi dell'art. 105 c.p.c. che si può realizzare esclusivamente attraverso un conferimento di una nuova procura da parte del legale rappresentante della società incorporante ad un proprio procuratore.

---

# I termini per la notifica vengono «riaperti» se l'indirizzo è inesistente

12 Ottobre 2021

Se la prima tempestiva notifica di un avviso di accertamento non è andata a buon fine per causa indipendente dalle Entrate, come l'inesistenza dell'indirizzo, la seconda notifica validamente eseguita presso l'indirizzo corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati, ha effetto retroattivo alla data della prima notifica, quando il potere di accertamento era ancora validamente esercitabile. Con questa argomentazione, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 3436/8/2021 ha salvato un accertamento notificato tre mesi dopo la scadenza dei termini.
La C.t.r. ha mutuato per la notifica degli atti impositivi quello che la Corte Suprema di Cassazione aveva stabilito per la notifica degli atti processuali: qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario/Messo Comunale la

ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, considerati i tempi necessari per conoscerne l'esito negativo e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Corte di Cassazione, Sezioni Unite 17352/2009, Corte Suprema di Cassazione 4609/2016).
Tuttavia – è stato aggiunto – se l'atto è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica, ma risulta mancante la relativa cartolina di ritorno, non vi è prova che il mancato perfezionamento dell'intrapresa procedura non sia addebitabile a colpa del notificante; tale circostanza configura una interruzione nella continuità della procedura notificatoria, sicché non può ritenersi avvenuta una ripresa del procedimento notificatorio e gli effetti della seconda notifica non possono essere ricollegati ad atti della prima e, in particolare, alla consegna all'ufficio postale dell'atto da notificare (Corte Suprema di Cassazione 19060/2015).
Nel caso in oggetto, l'accertamento per il 2011 era stato notificato una prima volta l'11 dicembre 2016, ovvero a ridosso del termine decadenziale del 31 dicembre, secondo la formulazione previgente dell'articolo 43 del Dpr 600/1973. La notifica, però, non era andata a buon fine, atteso che l'indirizzo di destinazione (probabilmente desunto dalla dichiarazione del contribuente) era risultato inesistente. L'ufficio aveva esperito, quindi, una seconda notifica a marzo 2017 a un nuovo indirizzo, corretto, seppur a termini decadenziali ormai spirati.
Per i giudici, la procedura notificatoria era stata tempestivamente ripresa, per cui gli effetti retroagivano alla data della prima notifica esperita a dicembre 2016 e, quindi, ancora in tempo utile per l'accertamento del 2011.

---

# Raccomandata spedita e non recapitata. Perfezionamento

12 Ottobre 2021

Ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. qualora la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, non risulti recapitata al destinatario, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna, il procedimento non può ritenersi perfezionato, anche nella prospettiva meno formalista che esige, comunque, che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo della conoscibilità dell'avviso stesso.
È questo il principio ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, sez. 2 civ., con la sentenza n. 20074/2021 del 14 luglio 2021. Nel costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione, essa ha sottolineato che *«ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.*
*In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale».* Nella sentenza la Corte Suprema di Cassazione non manca di rammentare le diverse pronunce che, in una prospettiva meno

formalista, non prevedono che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa debba risultare (Corte costituzionale 3/2010) il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. 32201/2018, 2959/2012).
Su queste premesse, nel caso di specie risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma non anche recapitata alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Se dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso, recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione, non altrettanto può dirsi per la Corte Suprema di Cassazione con riferimento all'esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata. La Corte Suprema di Cassazione approda quindi alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, con le conseguenti implicazioni in ordine all'ammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c..

---

# Tecnologia 6G, il debutto nel 2030

12 Ottobre 2021

Il 5G è in fase avanzata ma non ha raggiunto gran parte del pianeta; eppure, si pensa già al 6G. Sono stati ultimati con successo i test della LG Elettronics per la trasmissione e la ricezione di dati wireless 6G terahertz su 100 metri in un ambiente outdoor.
Ciò significa che alcune linee sono già state poste per un primo sviluppo nel 2028 e l'avvio della commercializzazione del 6G nel 2030. Già tre anni fa la Cina aveva annunciato che stava lavorando sul 6G per arrivare alle prime applicazioni a partire dal 2025.
Quando parliamo di 6G il riferimento è alla sesta generazione di comunicazioni wireless che succederà alla tecnologia wireless 5G. In particolare il 6G, come chiarisce www.key4biz.it, utilizza onde ad alta frequenza (THF), le cosiddette onde sub-millimetriche, per raggiungere velocità 100 volte superiori al 5G, che, in confronto, utilizza onde millimetriche (mmWave). Con l'abilitazione del 6G, la latenza risulterebbe inferiore a un microsecondo con una maggiore larghezza di banda per consentire una connettività avanzata. La tecnologia riuscirebbe a colmare il divario tra il mondo digitale e quello reale.
In una comunicazione la stessa LG chiarisce: «Poiché il 6G THz ha una portata ridotta e sperimenta la perdita di potenza durante la trasmissione e la ricezione tra le antenne una delle maggiori sfide nell'evoluzione del 6G wireless è stata la necessità di un'amplificazione di potenza in grado di generare un segnale stabile attraverso le frequenze a banda ultra larga». Da qui l'importanza per la riuscita del test dell'amplificatore di potenza sviluppato da LG, Fraunhofer HHI e Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (Iaf), in grado di creare un segnale in uscita stabile fino a 15dBm nella gamma di frequenza tra 155 e 175 GHz. Usata anche la tecnologia di beamforming adattivo che trasforma la direzione del segnale in base ai cambiamenti del canale e della posizione del ricevitore, nonché la commutazione di antenna HGA (High-Gain Antenna) che combina i segnali di uscita di più amplificatori di potenza e li trasmette ad antenne specifiche.
Quindi, per una standardizzazione globale del 6G bisognerà attendere il 2025, mentre per la commercializzazione dovrebbe avvenire entro i quattro anni successivi.

A.T.N.A.

# Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 24/11/2020) 12/08/2021, n. 22752

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23563-2012 proposto da:

EVICAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO DE BENEDICTIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) – AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SRT;

– intimata –

A.N.N.A.

Avverso la sentenza n. 116/2011 della COMM. TRIB. REG. della LOMBARDIA, depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE. Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 116/49/2011, depositata il 20/07/2011.

Udita la relazione della causa svolte nelle camere di consiglio del 10 dicembre 2020 e del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

## Svolgimento del processo

che:

– Evicar srl proponeva separati ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2002 – traenti origine da un PVC della Guardia di Finanza.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Cremona rigettava i ricorsi, previamente riuniti, con sentenza che era gravata di appello da parte della società contribuente.

– La commissione tributaria regionale rigettava l'appello.

– Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato a tre motivi, al quale resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.

## Motivi della decisione

che:

– La ricorrente ha depositato in data 27.11.2019 istanza con cui- dopo avere premesso di trovarsi in fase di esecuzione di concordato preventivo omologato- ha chiesto rinviarsi la trattazione del giudizio, a ragione dell'ivi rappresentato imminente pagamento della obbligazione tributaria per cui è causa, nella misura prevista dalla proposta di concordato preventivo, il che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere; allegava nota del Commissario liquidatore, con acclusa istanza autorizzativa di rinuncia al ricorso, e contenente la precisazione che il pagamento del credito vantato dalla Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto avere luogo prima del 15 dicembre 2019: da qui la necessità di differire la trattazione della causa.

– Preso atto di quanto precede e rilevata la evidente opportunità, il collegio ha disposto che la causa venisse rinviata a nuovo ruolo.

– La causa è stata poi trattata all'adunanza camerale del 24.11.2020. – Successivamente all'adunanza parte contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, veniva disposta rituale riconvocazione del collegio per il 24 maggio 2021. – All'esito della odierna camera di consiglio così fissata, il collegio osserva che risultano versati in atti i modelli F24 attestanti avvenuti pagamenti relativi agli atti impositivi per cui è causa.

– Considerato che non sussiste una perfetta coincidenza tra i versamenti effettuati e gli importi

portati negli atti impositivi, va, comunque, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente -che ha dedotto, appunto, la cessazione della materia del contendere- alla prosecuzione del giudizio con conseguente inammissibilità del ricorso.

– Spese compensate.

## P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

## Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

---

# Commissione Tributaria provinciale Torino Sezione 5 Sentenza 9 agosto 2021 n. 688

12 Ottobre 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**

**SEZIONE 5**

riunita con l'intervento dei Signori:

PASSERO GIULIANA Presidente e Relatore

VILLANI MODESTINO Giudice

NICODANO MICHELE Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 522/2020

A.N.N.A.

depositato il 18/05/2020

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.REG. 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.COM. 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2014

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IRPEF-ADD.REG. 201

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IRPEF-ADD.COM. 20

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IRPEF-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IVA-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IRAP 2014

contro:

AG.ENT. – RISCOSSIONE – TORINO

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.REG. 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ADD.COM. 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2014

– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IRAP 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dai ricorrenti:

(…)

difeso da:

(…)

difeso da:

(…)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

RICORRENTE: (…) la nullità dell’avviso di accertamento (…)/2019 (ATTO PRESUPPOSTO) per

A.N.N.A.

inesistenza giuridica o nullità della notificazione, in violazione degli articoli 137 e ss., degli articoli 3, comma 1, 7, 8 e 14 Legge 890/1982 e 60 D.P.R. N. 600/73 e violazione dell'articolo 29, comma,1, letta, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

a) dichiari la nullità dell'intimazione di pagamento (…) (ATTO CONSEQUENZIALE) e di tutti gli atti ad esso successivi ed ulteriori per giuridica inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto;

b) condanni parte resistente alla refusione delle spese di lite.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in merito a fatti ed attività anteriori alla consegna del ruolo..nel merito confermare la correttezza dell'operato dell'Agente della Riscossione ….con vittoria di spese.

AGENZIA DELLE ENTRATE DP1 Interveniente volontaria Dichiarare il difetto di legittimazione passiva per quanto attiene le censure riguardanti vizi circa le attività della riscossione….- in via pregiudiziale ed assorbente dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/92 per definitività delle pretese…e/o per tardività …(art. 19 comma 3 e 21) – in via subordinata rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e diritto….con vittoria di spese

OGGETTO Avviso di accertamento (…)/2019.

## FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti questa Commissione Tributaria Provinciale di Torino il contribuente riferisce che in data 08.02.2020 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. (…) (ATTO CONSEQUANZIALE), relativa all'Avviso di accertamento n. (…)/2019 (ATTO PRESUPPOSTO) asseritamente notificato in data 05.03.2019; che il summenzionato atto presupposto non verme mai ritualmente notificato al ricorrente; che null'altro verme ritualmente notificato prima del 08.02.2020. Il ricorrente effettuava le verifiche necessarie ad appurare se il mentovato avviso di accertamento fosse in suo possesso, con esito negativo. Per quanto sopra, in ricorso il contribuente eccepiva:

I. nullità dell'intimazione di pagamento (…) (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità della notifica dell'atto presupposto ivi richiamato in violazione dell'art. 50 dpr 602/73, dell'art. 60 dpr 600/73, dell'art. 29, c.1 d.l. 78/2010, nonché' dell'art.6, c.1 legge 212/2000.

IL omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. (…)/2019 (atto presupposto) emesso ai sensi dell'articolo 29 d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 per inesistenza o nullità giuridica della notificazione, in violazione degli articoli 137 e ss. c.p.c., degli articoli 3, comma 1, 7, 8 e 14 legge 890/1982 e dell'art. 60 d.p.r. n. 600/73.

Si costituiva la ADER affermando che le doglianze del contribuente riguardano solo l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle entrate e non vi è alcuna eccezione circa la successiva intimazione che da quell'avviso discende. Donde le tolte conclusioni.

Si costituiva altresì nel processo altres' AE DP1 di Torino affermando che il contribuente non può, con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, considerarsi rimesso in termini per l'impugnativa dell'avviso di accertamento prodromico, atteso che avrebbe dovuto impugnare questo atto.

Afferma che tale avviso è stato notificato in data 5 marzo 2019 , Tatto ricevuto a mani di "familiare convivente" ex art. 139 c.p.c. L. 890/82 e l'agente postale ha correttamente provveduto a notiziare il destinatario con raccomandata informativa n. 62865764812-2.

L'udienza del 3 giugno 2021 aveva luogo in modalità di udienza a distanza, come disciplinato dall' articolo 16, comma 4 del DL n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 e dall'articolo 27 del DL n. 137/2020, mediante piattaforma Skype for Business. Terminata la discussione la causa era presa a riserva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciolta la riserva, il Collegio dichiara la tempestività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate riscossione e la legittimità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, comunque soggetto titolare del rapporto giuridico-tributario dedotto in giudizio che ben ha potuto, contrariamente alle difese di controparte ribadite anche alla pubblica udienza, svolgere difese e contraddire.

Nel merito della vicenda il ricorso è fondato.

Le difese dell'Agenzia delle entrate volte a censurare il ricorso perché tardivo sono infondate. Invero il contribuente non avrebbe potuto ricorrere avvero l'avviso di accertamento, atto presupposto, non essendosi mai perfezionata la notificazione di questo atto.

L'Agenzia delle Entrate da prova infatti di aver tentato la notifica dell'avviso di aceertamento in data 5 marzo 2019 che, in assenza del destinatario, il notificante lasciava a mani di un famigliare convivente (nipote). E di ciò vi è prova, per quanto in fotocopia, al fascicolo.

Di contro, nonostante l'Ente impositore affermi che il notificante, non avendo trovato direttamente il destinatario, ha proceduto come per legge con la c.d. "raccomandata informativa", non offre alcuna prova di tale assunto che, anzi, non emerge neppure per tabulas dalla notifica 5 marzo 2019, dove non compare affatto, nell'apposito campo a ciò destinato, l'indicazione dell'invio della raccomandata.

Il Collegio ritiene di aderire alla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale; "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (Cass. SSUU 23 febbraio – 15 aprile 2021, n. 10012).

Nel caso di specie peraltro non vi è neppure alcuna prova che tale raccomandata sia stata spedita.

La caducazione dell'atto presupposto, tamquam non notificato (avviso di accertamento) porta con sé la cadueazione degli atti successivi (intimazione di pagamento).

La novità di giurisprudenza in punto notificazione laddove la Suprema Corte ha chiarito solo recentemente aspetti fondamentali della vicenda come sopra, giustificano la compensazione delle spese del grado tra tutte le parti in causa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Sezione 5° -, definitivamente pronunciando ai sensi degli articoli, 61 e 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e artt. 276, 279 del c.p.c. 1

## P.Q.M.

Sciolta la riserva, accoglie il ricorso.

A.N.A.

Compensa le spese.

Così deciso in Torino, lì 15 luglio 2021.

Depositata in Segreteria il 9 agosto 2021

A.N.N.A.